



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE**

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507 - fax062203507

e-mail [rmic8cn00v@istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@istruzione.it) pec [rmic8cn00v@pec.istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it)

codice univoco fatturazione elettronica: **UF1ZLY**

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



Roma, 10-08-2020

Prot vedere segnatura

**Spet.le Ditta**

**Atti**  
**Sito**  
**DSGA**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO. Durata contratto: 24 mesi dalla stipula. CIG Z0E2DF2CC0**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;
- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art.164 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al QUADERNO N:1 (Ed GIUGNO 2019);

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 17/02/2020 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 2019/2022;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 18/11/2019 di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020;

CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dell’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche , ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTA l’inesistenza di adeguata Convenzione Consip, come rilevato tramite apposita ricerca assunta al protocollo di questa scuola con n°1655 del 4 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/04/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI.

VISTO l’art.4 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo pari o superiore al limite di 1.000,00 euro e pari o inferiore al limite di 10.000,00 euro vengono conclusi con affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente Scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinanze o stipula contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene/servizio anche ai fini di garantire la continuità delle forniture/prestazioni;

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la categoria merceologica in oggetto, a seguito di ricerca acquisita al protocollo di questa scuola con n° 5559 del 08-08-2020;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega Al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in materia di normativa antimafia”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice identificativo di Gara (CIG Z0E2DF2CC0);

## DECRETA

### ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente Concessione, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, è l'affidamento dei «*Servizi di ristorazione, mediante distributori automatici ubicati presso le sedi dell'Istituto*» da parte dell'Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle di Roma, via Spinetoli 96-98 00132 Roma, CF 97616430589, PEO [rmic8cn00v@istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@istruzione.it) PEC [rmic8cn00v@pec.istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it) Telefono 062203507. Il presente documento costituisce altresì disciplinare di gara.

Il Servizio comprende le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico, allegato *sub. 2* alla presente determina e, in particolare attiene allo svolgimento delle seguenti attività:

- **Servizio principale:** la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti e acqua potabile, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso le seguenti sedi:

1) via Spinetoli 96, 00132 Roma.

2) via Cantiano 131, 00132 Roma.

3) via Crucis 21, San Vittorino Scuola Primaria, 00132 Roma.

In particolare:

sede di via Spinetoli, 96/98: - distributori automatici (n°1 distributore bevande calde; n°1 bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati –eventualmente separato)

sede di via Cantiano, 131: - distributori automatici (n°1 distributore bevande calde; n°1 bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati –eventualmente separato)

sede di via Crucis – San Vittorino: - distributori automatici (n°1 distributore bevande calde; n°1 bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati –eventualmente separato).

I distributori dovranno indicare chiaramente i prezzi inerenti ai singoli prodotti; la vendita dovrà avvenire mediante moneta che dà resto o con chiavetta. I distributori automatici dovranno segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto, nonché segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto.

Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato o diminuito su richiesta del concessionario e in accordo con l'amministrazione alle condizioni fissate dal contratto.

La tipologia dei distributori automatici deve essere tale da garantire l'erogazione di bevande fredde e di bevande calde.

- **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
  - consegna, installazione, messa in esercizio, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
  - lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti nel Capitolato;
  - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.

2. Per l'espletamento del Servizio di Distribuzione Automatica, contestualmente al loro affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali, dietro il pagamento di un Canone periodico da pagare annualmente, come dettagliatamente indicato nel Capitolato, allegato *sub. 2* alla presente.
3. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
4. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico, allegato alla presente. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.
5. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.
6. Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto, in numero presuntivo di circa 450 unità comprensive di personale, visitatori e alunni (per tutta la durata del rischio COVID19, però, i circa 300 alunni della Sc. Secondaria non utilizzeranno i distributori automatici), come meglio precisato nell'art. 4 del Capitolato Tecnico allegato *sub. 2* al presente Documento.
7. La Concessione non è stata suddivisa in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto trattasi di unica tipologia di servizio.
8. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Contratto, allegati al presente Documento rispettivamente *sub. 2* e *sub. 1*.
9. In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del Codice, il Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
10. Il Servizio sarà affidato in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del Codice, mediante il ricorso ad una procedura negoziata, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice. Per miglior rapporto qualità-prezzo si intende il minor costo a parità di caratteristiche tecniche e di qualità, specificate nel Capitolato.
11. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio oggetto della Concessione.
12. Il luogo di svolgimento del Servizio è ubicato presso le seguenti sedi:
  - 1) via Spinetoli 96, 00132 Roma.
  - 2) via Cantiano 131, 00132 Roma.
  - 3) via Crucis 21, San Vittorino Scuola Primaria, 00132 Roma.
13. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 175 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
14. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica o PEC del Concorrente, all'indirizzo pec o peo di questo Istituto Scolastico.
15. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEO o PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione Concedente; diversamente, la medesima Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

16. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
17. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
18. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
19. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

## **ART. 2 IMPORTI A BASE DI GARA**

1. Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il **Valore della Concessione** è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, per un **importo complessivo presunto pari a € 95.901 Iva esclusa. Per tutta la durata del rischio COVID19, però, i circa 300 alunni della Sc. Secondaria non utilizzeranno i distributori automatici.**
2. Il Valore della Concessione è stato determinato sulla base del prodotto tra il valore numerico dell'utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni.
3. **I singoli valori unitari a base d'asta sono costituiti da:**
  - il **Canone annuo**, che il Concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio, pari a € 1.000 (Euro mille), IVA esclusa, oggetto di rialzo in sede di Offerta Economica del Concorrente;
  - i **Prezzi Unitari** relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica. In particolare, in sede di Offerta Economica, dovrà essere formulato un ribasso sui Prezzi Unitari a base d'asta riportati nel modulo di Offerta economica di cui all'allegato 6 al presente Documento.
4. Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei Prezzi relativi ai Prodotti acquistati.
5. Non saranno ammesse:
  - offerte in diminuzione rispetto al Canone annuo posto a base di gara;
  - offerte in aumento rispetto ai Prezzi Unitari posti a base di gara;
6. Il canone di cui al precedente comma deve intendersi comprensivo del corrispettivo per l'occupazione dello spazio pubblico in uso e degli importi relativi alle custodia dei locali (servizi di pulizia e vigilanza) e delle utenze (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua).
7. Ai fini della determinazione e ripartizione del Canone occorre tenere presente le eventuali indicazioni che potrebbero essere state fornite dai rispettivi Enti locali territorialmente competenti (a titolo esemplificativo, mediante delibera dell'Ente locale/protocollo tra Ente locale e Istituzione Scolastica ovvero mediante regolamento del Consiglio d'Istituto).
8. **E' comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi**, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

## **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di **24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto** Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
2. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

#### **ART. 4 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI/NON AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituzione Scolastica potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
  - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
  - la durata della esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all'art. 80, comma 1, del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 *bis* dell'art. 80 medesimo;
  - l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Amministrazione Concedente riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure per la concessione del Servizio oggetto del presente Disciplina di Gara non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
  - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 *bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34 *bis*, commi 6 e 7, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, opera l'esclusione nel caso in cui l'Operatore Economico abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; l'esclusione non può operare quando l'Operatore Economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
  - le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
  - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione Concedente ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;

- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione della Concessione, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Amministrazione Concedente inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione della Concessione non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
5. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186 *bis* del regio decreto medesimo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di cui all'articolo 163 del precitato regio decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.  
Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 6, del Codice.
  6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
  7. E' fatto divieto al Concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma singola o associata.
  8. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
  9. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.
  10. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch'esso un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest'ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.
  11. E' consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

12. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di Offerta.
13. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
14. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
15. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
16. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della Concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
17. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
18. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

19. Ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
20. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 *bis*, 19 *ter* del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

#### **ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE**

1. I Concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante PEC all'indirizzo [rmic8cn00v@pec.istruzione.it](mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it)
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, sono inammissibili le offerte irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche nonché le offerte in relazione.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, sono inammissibili le offerte rispetto alle quali il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento. In particolare, ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
  - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
  - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
  - c) adeguate capacità tecniche e professionali.

#### **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

6. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 5, lettera a)**, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

7. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 5, lettera b)**, i Concorrenti dovranno possedere:
  - I. un **fatturato globale di impresa medio annuo**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, **non inferiore a € 191.802**, Iva esclusa;
  - II. un **fatturato specifico medio annuo** relativo a **servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, **non inferiore a € 191.802**, Iva esclusa.

Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II, si precisa che tali valori sono richiesti al fine di valutare e dunque garantire la solidità economica e finanziaria dell'Operatore che sarà individuato per svolgere il Servizio oggetto della presente gara. Tale Servizio richiede una particolare attenzione

per la complessità e varietà di prestazioni richieste, le quali devono garantire standard di qualità adeguati alla rilevanza degli interessi coinvolti nell'affidamento e alla tipologia di utenza a cui le stesse sono dirette.

#### **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

8. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 5, lettera c)**, i Concorrenti dovranno:
  - I. **aver eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del presente documento** un servizio analogo al Servizio di **Distribuzione Automatica**, nei confronti di committenti pubblici o privati,  
  
In sede di procedura, il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato mediante il DGUE, allegato 3 al presente Documento.
9. I requisiti di cui sopra verranno comprovati con le modalità indicate nei successivi artt. del presente documento.
10. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
11. L'Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste dall'Amministrazione Concedente, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Amministrazione Concedente.
12. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dai predetti articoli. La documentazione ivi indicata, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

#### **ART. 5-BIS POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE DA PARTE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art., nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente **art. 5, comma 6**, deve essere posseduto da:
  - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
4. Il criterio di selezione di cui all'**art. 5, comma 7, punto I**, dovrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
5. Il criterio di selezione di cui all'**art. 5, comma 7, punto II**, dovrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
6. Con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente **art. 7, comma 8**, dovrà essere posseduto dall'Operatore mandatario.
7. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi criteri di selezione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

#### **ART. 5-TER POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E DEI CONSORZI STABILI**

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. 5, nei termini di seguito indicati.
2. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente **art. 5, comma 6**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. Con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 5, commi 6 e 7, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del Codice.

#### **ART. 6 DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, **in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione amministrativa**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e Tecnica, l'Amministrazione Concedente assegna al concorrente un termine congruo, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
  7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Amministrazione Concedente invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **ART. 7 GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO; POLIZZA ASSICURATIVA.**

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da:
  - a. **una garanzia provvisoria**, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% dell'importo della Concessione e precisamente **di importo pari ad € 1.918**, salvo quanto previsto al successivo comma 12 del presente articolo;
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
  - a) con versamento su uno dei conti correnti intestati all'Istituzione Scolastica;
  - b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice e redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. Gli Operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)
8. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
  - a) avere quale beneficiario il l'Istituzione Scolastica;
  - b) essere specificamente riferita alla procedura di affidamento in oggetto;
  - c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice, redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
  - d) prevedere espressamente:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
  - e) contenere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
  - f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
  - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Amministrazione Concedente, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
  - h) la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Amministrazione Concedente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Amministrazione Concedente al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto all'Amministrazione Concedente.
  - i) coprire la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché negli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6, del Codice. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento;
  - j) recare la sottoscrizione del garante.
9. In caso di Operatori plurisoggettivi, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.
  10. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.**
  11. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
  12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
    - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
    - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
  13. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
  14. Per fruire dei benefici di cui al precedente comma 12, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, fornendo copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, ai sensi dell'art. 19, del d.P.R. n. 45/2000.
  15. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione della Concessione, tempestivamente e comunque entro

30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

16. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
17. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
18. Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
19. Prima della stipula del Contratto inoltre, il concessionario dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione dotarsi di idonea polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il concessionario stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Amministrazione Concedente, agli utenti o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, come meglio descritte nel Capitolato Tecnico *sub. 2*
20. La suddetta polizza non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

#### **ART. 8 AVVALIMENTO DEI REQUISITI**

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e degli orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza e nella prassi, il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 5, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
  - a. **una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da rendersi mediante DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II lett. a) e b), e nelle parti III e IV), esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;
  - b. **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'Amministrazione Concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente, da rendersi mediante il *form* allegato *sub. 5* al presente Documento. In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria, dovranno comunque essere riportate tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato *sub. 5* al presente Documento;

- c. **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- d. **il PASSOE** relativo all'impresa ausiliaria.
3. L'Amministrazione Concedente verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di **sostituire** le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione Concedente **esclude** il Concorrente ed escute la garanzia.
  4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
  5. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
  6. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della Concessione posto a base di gara.
  7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
  8. L'Amministrazione Concedente eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della Concessione, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e dallo Schema di Contratto.
  9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, la dichiarazione integrativa e il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione Concedente procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.
  10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
  11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **ART. 9 SOPRALLUOGO**

1. Ciascun Concorrente avrà *la facoltà* di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.
2. I sopralluoghi potranno essere effettuati presso le varie sedi dell'Istituto, previo appuntamento da concordare con il Responsabile del procedimento, reperibile a mezzo posta elettronica ovvero

telefonicamente ai recapiti istituzionali della scuola, entro e non oltre le ore 14 di almeno *due giorni lavorativi prima della presentazione delle offerte*.

3. La richiesta di sopralluogo deve riportare nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
4. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai Concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
5. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
6. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
7. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 6, comma 14, lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
10. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

#### **ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa vigente in materia di concessioni, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Amministrazione Concedente sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.
2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. L'Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura:

*« PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IC SAN VITTORINO-CORCOLLE »*

oltre alla denominazione dell'Offerente.
4. Nel caso di Operatori plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul Plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
5. Il suddetto plico dovrà pervenire, perentoriamente, **entro le ore 13 del 27 agosto 2020**, al seguente indirizzo:

**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE, VIA SPINETOLI 96-98 11032 GIARDINI DI  
CORCOLLE, ROMA**

6. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto **mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano**. In caso di consegna a mano, essa potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle **ore 08.00 alle ore 14.00** all'indirizzo suindicato. Verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Si segnala che, a prescindere dalla modalità di trasmissione delle offerte, ai fini del rispetto del termine di ricezione delle stesse farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto dal competente Ufficio dell'Istituto.
7. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
8. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
9. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Amministrazione Concedente.
10. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al Plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al Plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
11. Il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'Offerente, l'indicazione dell'oggetto della Concessione e le seguenti diciture:
  - i. **Busta A – Documentazione Amministrativa**
  - ii. **Busta B – Offerta Tecnica**
  - iii. **Busta C - Offerta Economica**
12. La mancata sigillatura del Plico e delle buste "A", "B" e "C" inserite nel Plico, nonché la non integrità dei medesimi tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
13. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante la firma o una sigla del mittente, tale da rendere chiusi il Plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del Plico e delle buste.
14. La **Busta "A" (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
  - a) **Documento di gara unico europeo - DGUE**, in conformità al modello comunitario, **ossia il modello allegato 3 al presente Documento**. La dichiarazione "DGUE" è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018.  
Nel DGUE il Concorrente attesta, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Amministrazione Concedente e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
    - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
    - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
    - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
  - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
  - direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1, dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 4, comma 4, del presente Documento.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al

concordato con continuità aziendale devono indicare nel DGUE, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

Il DGUE dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Documento;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati, su richiesta e senza indugio.

IL DGUE del Concorrente dovrà essere redatto sull' allegato *sub. 3* al presente Documento, da intendersi parte integrante del Documento stesso.

I Concorrenti potranno, altresì, riutilizzare un DGUE già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione integrativa a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

Ai fini della validità del DGUE dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;

- b) **Dichiarazione integrativa del Concorrente, ossia il modello 4 allegato al presente Documento "Schema di dichiarazione integrativa"**, mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel presente Documento ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente;
- c) **nel solo caso di ricorso all'avvalimento, allegare anche il modello allegato 5 al presente documento;**
- d) **nel solo caso di ricorso al subappalto**, la seguente documentazione:
- la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, nei limiti del 40% (quaranta) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile; detta dichiarazione è già contenuta nel *form* del DGUE del Concorrente allegato *sub. 3* al presente Documento;
- e) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 7 del presente Documento:
- il documento, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la prestazione della cauzione o **fideiussione** provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
  - **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto**, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18, del D.P.R. n. 445/2000, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 9 comma 10, come previsto dal D. M. 19 gennaio 2018, n. 31. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
  - solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 7, commi 13 e 14, copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- f) dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente allegata n° 4 al presente Documento;

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, il DGUE e la Dichiarazione integrativa del Concorrente dovranno essere resi da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

15. La **“Busta B – Offerta Tecnica”** dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- **Schema di Offerta Tecnica allegato 7** al presente documento, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, in cui l’OE dichiara che l’offerta economica è relativa alle caratteristiche tecniche e di qualità richieste dall’Istituto nel modulo di Offerta tecnica
- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

L’Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta B” a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta B” anche copia fotostatica conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella “Busta B” sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.

16. La **“Busta C – Offerta Economica”** dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- **l’indicazione dell’Offerta Economica, ossia lo schema di Offerta Economica allegato 6** al presente Documento;
- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato:

- il rialzo sul valore del Canone posto a base di gara;
- i prezzi da applicare ai valori riportati sul Listino Prezzi dei Distributori Automatici dell’allegato 6;

I valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, ai fini dell’arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra pari o superiore a 5.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ad uno o più dei Prezzi Unitari a base d’asta, a pena di esclusione.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c)

del Codice, le Offerte rispetto alle quali il RUP ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto ai Prezzi Unitari a baste d'asta.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma, per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**.

#### **ART. 11 DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**

1. Con riferimento alla "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
  - il DGUE e la Dichiarazione integrativa di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 15 dell'art. 13 dovranno essere presentati e sottoscritti **da ogni componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE**;
  - nella "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa, allegata *sub. 4* al presente Documento;
  - nella "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa, allegato *sub. 4* al presente Documento.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
  - in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell'ambito della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata/ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
  - il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta **per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo concorre**. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- la o le Dichiarazione/i integrativa/e e il DGUE dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**
5. Nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti regole speciali:
- il DGUE e la Dichiarazione integrativa dovranno essere presentati, sottoscritti:
    - a) ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica;**
    - b) ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;**
    - c) dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.**
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
    - a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
    - b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
    - c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
    - a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
    - b) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:
    - a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
    - b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

6. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. 445/2000, della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 11, comma 14, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
7. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all'interno della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
8. Con riferimento alle "**Busta B – Offerta Tecnica**" e "**Busta C - Offerta Economica**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
  - in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
  - in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
  - in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
  - in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta economica dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate al comma 5 del presente articolo.

## **ART. 12 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. La procedura sarà quella dell'invito a presentare un'offerta rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati dal Responsabile del Procedimento previa consultazione del mercato. Potrà essere invitato anche il fornitore uscente, in quanto ha reso servizio adeguato alle richieste.
2. La scelta dell'impresa avverrà tramite comparazione di preventivi e il criterio di valutazione delle offerte sarà quello dell'offerta dal minor prezzo a parità di caratteristiche richieste. E' previsto, come parte integrante dell'offerta economica, un contributo annuale da parte del concessionario a titolo di canone.
3. La Concessione del servizio sarà aggiudicata **mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice. **Si intende per miglior rapporto qualità-prezzo il minor costo, in quanto le**

**caratteristiche tecniche che il servizio deve possedere e le caratteristiche di qualità che i prodotti venduti devono possedere sono già stabilite nel capitolato tecnico allegato al presente documento.**

4. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

l'Amministrazione provvederà all'assegnazione di un punteggio per la sezione "Prezzi".

La concessione di servizi verrà aggiudicata alla ditta che, possedendo tutti i requisiti di cui al presente Documento, otterrà il punteggio più alto nella sezione "Prezzi". In caso di parità, si darà preferenza al concorrente che avrà offerto un canone più elevato. In caso di ulteriore parità, ai sensi dell'art. 77 del RD 827/1924, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

5. I criteri di assegnazione del punteggio sono i seguenti:

-Prezzi (Max punti 100)

<p><b>Bevande Calde</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. <math>(0,30+0,32+0,34)/3=0,32</math>).</p>	<p><b>Pmax. Punti 20</b></p>
<p><b>Bevande Fredde: acqua in conf. di capacità lt 0.5</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,30 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo</p>	<p><b>Pmax punti 10</b></p>
<p><b>Bevande Fredde: The freddo al limone, pesca, verde da 500 ml</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,60 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio</p>	<p><b>Pmax Punti 10</b></p>
<p><b>Bevande Fredde: Succhi di frutta in tetrapak da 200 ml, di qualsiasi tipologia o gusto particolare</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio</p>	<p><b>Pmax punti 10</b></p>
<p><b>Bevande Fredde: Succhi di frutta in PET 250 ml di qualsiasi tipologia o gusto particolare</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,50 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio</p>	<p><b>Pmax Punti 10</b></p>
<p><b>Bevande Fredde: Bevanda energetica non gassata in PET</b></p>	<p><b>Pmax</b></p>

<p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,70 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio</p>	<p><b>Punti</b> <b>10</b></p>
<p><b>Snack salati:</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,70 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio</p>	<p><b>Pmax</b> <b>punti</b> <b>10</b></p>
<p><b>Prodotti freschi: ad esempio tramezzini (2 pezzi)</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 1,00 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio</p>	<p><b>Pmax</b> <b>Punti</b> <b>10</b></p>
<p><b>Snack dolci: ad esempio biscotti, merendine da frigo/forno, snack ipocalorici, yoghurt</b></p> <p>Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 1,00 a pena di esclusione.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio</p>	<p><b>Pmax</b> <b>Punti</b> <b>10</b></p>

6. Alle offerte che non riceveranno il punteggio massimo sarà assegnato, per ciascuna categoria, un punteggio secondo la seguente formula:

$$X=(P_b/P_o \cdot P_{max})-1$$

Dove: X = punteggio assegnato; P<sub>b</sub> = prezzo medio più basso tra le offerte pervenute; P<sub>o</sub> = prezzo medio offerto; P<sub>max</sub> = punteggio massimo per ciascuna categoria. Per prezzo medio si intende prezzo medio della categoria di prodotti in valutazione. L'attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

7. Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. Il concessionario, nell'ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all'Istituto una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta.
8. Il calcolo del punteggio sarà effettuato troncando alla seconda cifra decimale, arrotondando all'unità superiore in caso la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Sarà così definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'Offerta migliore.
9. Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.
10. Nel caso di più Offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato come migliore offerente il concorrente che abbia offerto un maggior rialzo del canone annuale. Nel caso di

ulteriore parità si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico. L'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

11. L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, senza nulla pretendere da parte dei concorrenti, in qualsiasi momento della procedura, a seguito di intervenuta diversa valutazione sulla necessità della stessa da parte dell'Amministrazione medesima.
12. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

#### **ART. 13 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Istituzione Scolastica, sita in via Spinetoli 96-98, 00132 Roma. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.
2. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

#### **APERTURA BUSTA A**

3. Il R.U.P. provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" **si terrà in data 28 agosto 2020, alle ore 11**, presso l'Istituzione Scolastica. L'invito a partecipare alla presente procedura deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
5. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mail.
6. In tale seduta verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del presente Documento e della normativa comunque applicabile.
7. L'Amministrazione Concedente potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 6 del presente Documento.
8. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del R.U.P. sospendere se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornarla a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Documento o dalla legge almeno 3 giorni prima della data fissata.

#### **APERTURA BUSTA B**

9. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, nel corso della seduta pubblica, il RUP darà corso all'apertura delle "Buste B - Offerta Tecnica" presentate da ciascun Concorrente, in base allo stesso ordine utilizzato per l'apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", verificando la documentazione ivi contenuta e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.

#### **APERTURA BUSTA C**

10. Nella medesima seduta pubblica del comma precedente, o in data da comunicarsi tramite mail a tutti i

Concorrenti ammessi alla gara, almeno 3 giorni prima della data fissata, il RUP procederà all'apertura delle "Buste C - Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 13. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che avrà offerto il maggior rialzo sul canone annuale.

11. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso rialzo sul canone annuale, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
12. Il RUP, qualora individui Offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica, e procederà secondo quanto indicato al successivo punto relativo alla "verifica delle anomalie".

#### **SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

13. Formata la graduatoria provvisoria il RUP darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97, comma 3, del Codice.
14. Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.
15. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
16. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

#### **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

17. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il RUP dichiara, in seduta pubblica, l'anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, comma 3 e comma 6 del Codice, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
18. In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l'Amministrazione Concedente, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'Offerta, a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria Offerta Economica rispettino quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.
19. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
20. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'Offerente cui l'Amministrazione Concedente ha deciso di aggiudicare la Concessione.
21. Prima dell'Aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare la Concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

#### **DOCUMENTI COMPLEMENTARI**

22. L'Istituzione Scolastica potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
23. Prima dell'Aggiudicazione, l'Istituzione Scolastica richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare la Concessione di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 5. A

tal fine l'Istituzione Scolastica potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.

24. Sempreché l'Istituzione Scolastica non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica richiedendo direttamente i documenti complementari all'Operatore.
25. L'Istituzione Scolastica potrà comunque acquisire d'ufficio, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione integrativa.
26. Ai fini di cui al precedente comma 28, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
  - a) con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 5, comma 7, n. I: copia dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del Paese di stabilimento dell'Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l'indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico - voce "Ricavi da vendite e prestazioni" e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risultino depositati;
  - b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 5, comma 7, n. II:
    - i. in ogni caso, le *fatture* relative a servizi analoghi a quelli oggetto della Concessione, riferite ai tre esercizi finanziari interessati, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:

      - che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
      - quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
    - ii. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
    - iii. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
  - c) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 5, comma 8, n. I:
    - I. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), originali o copia conforme dei certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo contrattuale e del periodo di esecuzione;
    - II. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;
27. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
28. **L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Istituzione Scolastica, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione Concedente.**

29. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

#### ESCLUSIONI E AMMISSIONI

30. Ai sensi dell'art. 76, comma 2 *bis*, del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 3 del Codice, **è dato avviso ai candidati** e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5 *bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, **del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica** della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

#### ART. 14 AGGIUDICAZIONE

1. L'Amministrazione Concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1, del Codice, aggiudica la Concessione. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente dell'Amministrazione Concedente. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione Concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
2. La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4 *bis* e art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
3. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura dell'Amministrazione Concedente con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
4. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'Istituzione Scolastica nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'Amministrazione Concedente adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. **La documentazione sarà conservata** per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione della Concessione, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, l'Amministrazione Concedente inviterà l'Aggiudicatario a mezzo PEO o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
6. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione Concedente ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7. Sarà insindacabile diritto della Amministrazione Concedente quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

#### **ART. 15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Documento, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Documento, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.
2. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Aggiudicatario, mentre per l'Istituzione Scolastica diventerà tale solo dopo la stipulazione del Contratto che avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro il termine di sessanta giorni.
3. Il Contratto non sarà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, salvo quanto previsto dai successivi comma 10 e comma 11 del citato art. 32.
4. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Concessionario dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
5. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal presente Documento, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
7. Prima della stipula del Contratto, **il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo**, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
8. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
9. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituzione Scolastica.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice da parte dell'Istituzione Scolastica, che aggiudica la Concessione al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.
13. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto altresì a presentare apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto nel Capitolato e nello Schema di Contratto.
14. Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro).

15. L'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del Codice provvederà, altresì, a **comunicare la data di avvenuta stipulazione** del contratto con il Concessionario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni ai medesimi soggetti di cui alla lett. a) del citato art. 76, comma 5.
16. **Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria della procedura dovrà presentare all'Amministrazione i seguenti documenti:**
  1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  2. scheda tecnica delle apparecchiature installate;
  3. codice fiscale e numero di partita IVA;
  4. autorizzazione sanitaria;
  5. certificato antimafia;
  6. certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura;
  7. pagamento tassa di concessione;
  8. questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);
  9. polizza assicurativa non inferiore ad € 1.000.000,00 per danni dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, che derivassero alla scuola e/o a terzi, cose e persone;
  10. DURC in corso di validità;
  11. garanzia fideiussoria.

#### **ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere il Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive, in quanto compatibili.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 174 del Codice e dall'art. 105, commi 10, 11 e 17 nonché, in quanto compatibili, dalle altre disposizioni dell'art. 105 del Codice, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell'Amministrazione Concedente ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 174, comma 2, del Codice, gli Operatori Economici che intendano fare ricorso al subappalto indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184.
4. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'affidamento in subappalto sarà, dunque, sottoposto alle seguenti condizioni:
  - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della Concessione;
  - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
  - all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato il servizio e le parti di servizi che intende

subappaltare, nei limiti normativamente previsti;

- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
7. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il Concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
  8. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Amministrazione Concedente almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
  9. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
  10. L'Amministrazione Concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
  11. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Amministrazione Concedente sono ridotti della metà.
  12. In conformità a quanto previsto dall'art. 174, comma 7, del Codice, qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.
  13. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui all'art. 174, comma 5, del Codice.
  14. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione Concedente, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **ART.17 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. L'IC "San Vittorino-Corcolle" è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla

prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

2. In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché alle norme d'igiene dei prodotti alimentari.
3. La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà della stazione appaltante che di terzi.
4. L'IC "San Vittorino-Corcolle" non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, ovvero altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell'Ente.
5. L'IC "San Vittorino-Corcolle" è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.
6. Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'IC "San Vittorino-Corcolle".
7. Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione dei servizi.
8. Sono a carico della Ditta l'installazione – disinstallazione e allacciamento delle macchine distributrici. Tali operazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene.
9. Sono a carico del Concessionario le responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdite d'acqua o altri liquidi, corto circuito, ecc.) con l'impegno al ripristino di quanto danneggiato.
10. La ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature e dell'area antistante e circostante, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

#### **ART. 18 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituzione Scolastica che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, il Concessionario si obbliga:
  - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Amministrazione Concedente che verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
  - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- d. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (**CIG Z0E2DF2CC0**);
  - e. a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
  - f. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b. le spese giornaliere relative alla presente Concessione di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
  - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

#### **ART. 19 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI ALLA PRESENTE CONCESSIONE E IN QUELLI DELLA FILIERA**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:
- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
  - b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della L. n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituzione Scolastica e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
  - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

#### **ART.20 REVOCA DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolverà automaticamente, con il solo obbligo da parte del Concedente di comunicazione scritta al Concessionario, prima del termine previsto nei seguenti casi:

-non rispondenza del servizio richiesto;

- non veridicità delle dichiarazioni fornite;
- cessione della Ditta, dell'attività da parte del Concessionario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso;
- mancato o ritardato pagamento del contributo annuo nei termini indicati dall'Istituto;
- perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
- per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi art. 1453 Codice Civile.

## **ART.21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento (RUP) e il direttore dell'esecuzione del sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contattabile presso la scuola. In caso di sua assenza i compiti del RUP saranno svolti dal Dirigente Scolastico.

## **ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
  - a) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
  - b) il Responsabile della Protezione dei dati è la Axiositalia.
  - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, co. 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
  - e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e del RUP, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
    - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
    - qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
    - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;

- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

#### **ART. 23 LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI**

1. Il rapporto contrattuale di cui al Servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal presente Documento e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al Concessionario, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la pubblica amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione Concedente – pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Concessionario, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ART. 24 ULTERIORI PRESCRIZIONI**

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a. il presente Documento si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;
  - b. l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti del [...]*», adottato con [...].

#### **ART. 25 DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Documento, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici.
2. Sono allegati al presente Documento, e costituiscono parte integrante dello stesso:
  - All. 1 – **Schema di Contratto;**
  - All. 2 – **Capitolato Tecnico;**
  - All. 3 – **Schema di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;**

- All. 4 – **Schema di dichiarazione integrativa;**
  - All. 5 – **Schema di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;**
  - All. 6 – **Schema di Offerta Economica;**
  - **All. 7 – Schema di Offerta Tecnica;**
  - All. 8– **Matrice dei Rischi;**
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet [www.icsanvittorinocorcolle.edu.it](http://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it) **all'interno dell'albo on line**, nelle forme e nei termini di legge.
  4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire all'Istituzione Scolastica, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre le ore **13 del giorno 21-08-2020**.
  5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **ART. 26 PROROGA**

Nelle more dello svolgimento delle suddette procedure potrà essere prorogata la concessione al gestore uscente.

#### **ART.27 PUBBLICITA'**

La presente determina, comprensiva dei relativi allegati, viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica [www.icsanvittorinocorcolle.edu.it](http://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it):  
all'Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Caterina Biafora**  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme connesse